



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27.06.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 a favore del Sig. Magno Nicola - Avv. Annalisa Manfredola*

REG. GEN. n. 1066/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*II Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia

Rif. Prot. n. 13137 del 02.07.2014

IX Legislatura

Pervenuta il 01/07/2014



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

Dipartimento:

**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**

**ATTIVITÀ AMM.VA**

**REG. GEN. N. 1066/II**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
215	27/06/2014	52	3	1

**Oggetto:**

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 a favore del sig. Magno Nicola - avv. Annalisa Manfregola

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**


Documento Primario : 448611F9A591CF4282540492AF9B1DD863CB8029

Allegato nr. 1 : C698C8E8BCD3192BDC978C0BEC7EE1BA08EC3082

Allegato nr. 2 : 6F63E5B4DA1B58EBA9E0721618F63BEFC8C0FCDF

Allegato nr. 3 : A81BAE567045900425EC6247824E41D7380A9DB2


Frontespizio Allegato : DB74C636DB430D2CF07AA69A3AA59229EDA6D8A6



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim.

Direzione G.

52  
556  
13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

27/06/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1066/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 a favore del sig. Magno Nicola - avv. Annalisa Manfredola*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013137/A

Del. 02/07/2014 08:55:13

Da: CR A SERDA

Atta stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO** che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

**PRESO ATTO** che:

- a. il Consiglio Regionale con la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- b. la Giunta Regionale con delibera DGR n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;

**RILEVATO** che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

**TENUTO CONTO** che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

**CONSIDERATO** che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 748189 del 30.10.2013, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/13 con allegato atto di precetto dell'avv. Annalisa Manfredola;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

**VISTA** la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/13 che, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a. condanna la Regione Campania in persona del presidente p.t. al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di Magno Nicola della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- b. condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Magno Nicola, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012, che liquida in complessivi € 641,00 di cui € 41,00 per esborsi ed € 600,00 per compenso professionale oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Annalisa Manfredola;

**DATO ATTO** che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 1647/2013 del Giudice di Pace di Avellino occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;
- b. il debito complessivo ammonta a € 1.571,17= di cui € 600,00 per sorta capitale ed € 42,01 per interessi legali e di cui € 929,16 per spese legali (compenso e spese precetto € 700,00, spese liquidate in sentenza € 41,00, Cpa € 28,00, iva al 22% € 160,16);
- c. la spesa complessiva di € 1.571,17=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 1.571,17=, derivante dalla predetta sentenza, è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**RITENUTO**

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 1.571,17= ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 580 Missione 16 Programma 1 Titolo denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di € 1.571,17= e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.571,17= da assumersi sul capitolo 580, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

#### VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- e. la L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, di approvazione delle Disposizioni per la Formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16 della Regione Campania - Legge di Stabilità Regionale 2014;
- f. la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;

**PROPONGONO** e la Giunta in conformità, a voti unanimi

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:


1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva la somma complessiva di € 1.571,17= appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal sig. Magno Nicola, così come specificato nelle alleghe schede di rilevazione di partita debitoria;
2. di prendere atto che la somma totale di € 1.571,17= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
3. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:
  - capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 1.571,17=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.571,17= di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.571,17= da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	215	del	27/06/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				52 55	6 13	8

OGGETTO :  
**Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 a favore del sig. Magno Nicola - avv. Annalisa Manfredola**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Assessore Giancane Gaetano Assessore Nugnes Daniela		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Diasco Filippo Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Prof. Romano Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	27/06/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		27/06/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---



---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:  
 Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma  
 IL DIRIGENTE

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 - DEL 23.05.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

### ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Magno Nicola**, nato a Castellabate (SA) il 25.11.1962 - C.F. MGMNCL62S25 C125E e residente ad Avellino alla C.da Bagnoli n. 17.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 642,01 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino 1647/2013.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:  
Sentenza del Giudice di Pace di Avellino 1647/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:  
Con atto di citazione il sig. Magno Nicola citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo dalla fauna selvatica.  
Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n. 1647/2013 ha condannato la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:  
Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/13.

Sorta	€	600,00
Interessi legali	€	42,01
<b>Totale debito*</b>	<b>€</b>	<b>642,01</b>

(\*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

### ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
  - b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 642,01= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
  - c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

### CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 642,01=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 con atto di precetto.

Il Dirigente ad interim  
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 – DEL 23.05.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

### ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Avv. Annalisa Manfregola, nata a Avellino il 30/07/1974 - C.F. MNFNLS74L70A509Q, con studio in Avellino in via Circumvallazione n. 24.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 929,16 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 e atto di precetto.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:  
Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 e atto di precetto.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:  
Con atto di citazione il sig. Magno Nicola citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo dalla fauna selvatica.  
Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n. 1647/2013 ha condannato la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:  
Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 e atto di precetto.

Diritti ed Onorari	€ 600,00
Precetto ed attività esecutiva	€ 100,00
Spese esenti	€ 41,00
Cpa 4%	€ 28,00
Iva 22%	€ 160,16
<b>Totale debito*</b>	<b>€ 929,16</b>

(\*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

### ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
  - b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 929,16= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
  - c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

### CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 929,16=

Allega la seguente documentazione :  
Sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1647/2013 con atto di precetto.

**Il Dirigente ad interim  
Dr. Antonio Carotenuto**

PIA  
DA REGISTRAZIONE E BOLLO  
ATT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N. 374  
(IST.NE GIUDICE DI PACE)



7-10-13

SENTENZA N. 1647/2013  
R.G.A.C. 3318/2011  
Cron. 8308/2013  
REP. 2

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di AVELLINO, nella persona del Dott. Emilio Giordano,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 33182011 del R.G. affari contenziosi civili  
dell'anno 2011 introitata a sentenza nel corso dell'udienza di discussione del  
giorno 3.7.2013.

TRA

Magno Nicola - residente in Avellino alla contrada Bagnoli n. 17, rapp.to e difeso  
dall'avv. Annalisa Manfredola giusta mandato a margine dell'atto di citazione,  
presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via Circumvallazione  
n. 24.

ATTORE

E

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del presidente p.t. autorizzata a stare in  
giudizio con determina dirigenziale n. 2384 del 10.6.2011, rapp.ta e difesa  
dall'avv. Gennaro Gallietta giusta procura generale ad lites del 21.1.2010 reg. il  
29.1.2010, rep. 210538 racc. n. 33428, elettivamente domiciliata con il proprio  
procuratore presso la sede dell'Ente in Avellino alla Piazza Libertà.

CONVENUTA

REGIONE CAMPANIA in persona del presidente p.t. , rapp.ta e difesa  
dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, giusta procura  
generale ad lites per notaio Stefano Cimmino di Naoli del 17.9.2002, rep. n. 35093  
e provvedimento autorizzativo, con domicilio eletto in Avellino presso CO.RE.CO.  
Collina Liguorini. C

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

Conclusioni : come da verbale di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio La  
provincia di Avellino e la Regione Campania deducendo che in data 27.11.2010,  
verso le ore 17,30, mentre era alla guida dalla propria W Golf targata AB 876-BH e  
percorreva la SS 7 Appia delle Puglie, all'altezza dello svincolo per Pratola  
e in direzione Montemiletto, urtava contro un cinghiale che invadeva la sede

Stampa circolare: UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AVELLINO  
CC 2.935/16  
Firma: 16/10/13

Firma

15 OTT. 2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Serra, A.G.C. 01 SETTORE 01  
11 OTT 2013  
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

stradale improvvisamente; che l'impatto non fu evitabile nonostante l'istante procedesse a moderata velocità atteso la scarsa visibilità, la mancanza di segnaletica stradale che indicasse pericolo per la presenza di animali selvatici, la repentinità e imprevedibilità con cui il cinghiale invadeva la sede stradale non protetta, tra l'altro, da alcuna recinzione; che a seguito dell'urto contro il cinghiale, la W Golf subiva danni alla parte anteriore e precisamente paraurti, fanalino sinistro, proiettore fendinebbia sx, cofano ant. e griglia inferiore; che i danni ammontavano ad Euro 951,69 come da preventivo della ditta Zollo Enrico di Avellino; che il cinghiale era a terra privo di sensi e sanguinante; che sul posto arrivavano i Carabinieri che constatavano i fatti e redigevano verbale e potevano assistere alla ripresa fisica del cinghiale che conquistava la libertà; che la responsabilità dell'incidente è da ascrivere ex art. 2051 c.c. in via solidale o in base alle reciproche responsabilità alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino; che inutili erano stati i tentativi di risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso conveniva in giudizio la Provincia di Avellino in persona del presidente p.t. e la regione Campania in persona del presidente p.t. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei due Enti in via esclusiva o in solido tra loro; per sentir condannare gli stessi enti in solido tra loro o ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 951,69 oltre IVA oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre danno da sosta tecnica.

Vittoria delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

L'istante allegava copia carta di circolazione dell'auto targata AB 876 BK; n. 3 foto dell'auto danneggiata; preventivo Zollo Enrico che quantifica il costo delle riparazioni in Euro 1142,03 IVA compresa; copia rapporto dei Carabinieri di Pratola Serra; copia richiesta danni inviata alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino con racc. a.r. rispettivamente n. 13985679231-1 e 14011618580-0 recapitate in data 18.3.2011 e 28.2.2011; copia certificato assicurazione della W Golf.

La Regione Campania in data 29.11.2011 depositava in cancelleria fascicolo con comparsa. La convenuta deduceva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva indicando come legittimata passiva la sola Provincia di Avellino. Eccepiva la infondatezza della domanda in fatto e in diritto e deduceva che l'incidente era avvenuto su strada provinciale e pertanto era la Provincia che doveva provvedere alla segnaletica di pericolo ecc. Infine spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia di Avellino in caso di condanna della Regione Campania

avanzando domanda di rivalsa nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia di AV al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo dovuto all'attore. Concludeva per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva e quindi per la esclusione dal presente giudizio; per il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto; per l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Vittoria delle spese del giudizio.

La convenuta Regione Campania depositava i documenti indicati nell'indice del proprio fascicolo. Alla prima udienza di comparizione del 30.6.2011 si costituiva in giudizio la Prov. di Av depositando fascicolo con comparsa. La convenuta Provincia eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso, oltretutto, che l'incidente era avvenuto su strada statale e quindi dell'ANAS. Eccepiva, comunque il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che legittimata passiva era la Regione Campania argomentando diffusamente al riguardo.

Eccepiva la infondatezza della domanda in fatto e in diritto; eccepiva in via subordinata il concorso di colpa del danneggiato per il comportamento imprudente tenuto nella circostanza; impugnava la domanda relativamente al quantum richiesto, non provato e comunque sproporzionato rispetto agli effettivi danni subiti. Chiedeva di chiamare in garanzia la FARO ass.ni spa che assicurava le attività e funzioni dell'Ente con polizza R.CT n. 7006143.

Concludeva per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva perché unici legittimati erano l'ANAS e la Regione Campania; per la chiamata in garanzia di FARO ass.ni spa; per il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto; per la dichiarazione di concorso di colpa del danneggiato nel causare l'incidente e ridurre il quantum richiesto in modo eccessivo; nel caso di responsabilità dell'evento e di fondatezza della domanda chiedeva di condannare la Faro ass.ni spa quale compagnia assicuratrice della Provincia di AV, ritenere comunque responsabili dell'incidente la regione Campania e l'ANAS spa Vittoria delle spese del giudizio.

La convenuta Provincia depositava i documenti indicati nel proprio indice. Alla prima udienza del 30.6.2011 la Provincia era autorizzata alla chiamata in garanzia a di Faro ass.ni spa per l'udienza del 3.11.2011 che veniva regolarmente effettuata. All'udienza del 3.11.2011 il procuratore della Provincia depositava decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che in data 28.7.2011 sottoponeva a liquidazione coatta amministrativa la Faro ass.ni spa. Con ordinanza del 12.11.2011 questo giudice di pace dichiarava l'interruzione della causa ex art. 299 cpc.

Con ricorso depositato in cancelleria il 6.12.2011 l'attore avendo interesse alla prosecuzione del giudizio chiedeva fissarsi altra udienza per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 7.12.2011 questo giudice di pace fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 11.7.2012.

Il ricorso e il provvedimento erano regolarmente comunicati alle parti. Ammesse ed espletate le prove per testi articolate dalle parti, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta a sentenza all'udienza del 3.7.2013.

L'attore depositava comparsa conclusionale comunque non autorizzata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 4806 del 26.2.2013, affrontando una problematica identica a quella oggetto di questo giudizio e relativa sempre alla Regione Campania, si è pronunciata proprio sulla questione di diritto afferente alla legittimatio ad causam dal lato passivo. La Corte ha ritenuto

“che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme ( Cass. n.16008/2003, n. 13907/2002)”.

“ In particolare è stato osservato che –sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale – la L. 11 febbraio 1992 n. 157, recante la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie di fauna selvatica ( art. 1 comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ( e precedentemente ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142). Invero costituisce principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province ( art. 118 Cost.; D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 4), derivandone, di conseguenza, che la regione, anche in caso di delega delle funzioni alle province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a

consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni ( Cass. n. 4202/2011, n. 26197/2011, n. 80 /2010). Nel caso di specie, precisato che la L.R. Campania n. 8 del 1996 (abrogata dalla L.R. Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 42, comma 4 ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (art. 1) nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale ( art. 2 comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (art.9) e segnatamente riservando alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, l'esercizio di poteri sostitutivi di cui alla già citata L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 10 (art. 11) – costituisce corretta applicazione della regola di cui all'art. 2043 c.c. l'individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

E' il caso di aggiungere che il richiamo di parte ricorrente alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26 che dispone che sia costituito apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili ( e all'analogo L.R. Campania n. 8 del 1996, art. 26), non è conducente ai fini di cui trattasi, giacchè la norma riguarda i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, laddove, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilità aquiliana."

In conclusione con i principi fissati dalla trascritta sentenza non vi è dubbio che nella fattispecie, non trattandosi di danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, la legittimazione passiva per responsabilità ex art. 2043 c.c. è esclusivamente della Regione Campania. Pertanto questo giudice di pace sulla scorta dei principi della Cassazione di cui alla sentenza che precede rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della regione Campania e dichiara, viceversa la sua legittimazione passiva per responsabilità ex art. 2043. c.c.

Dalla espletata istruttoria è stato accertato che la strada sulla quale è avvenuto l'impatto tra l'auto e il cinghiale è dell'ANAS ( cfr deposizione teste Ciriaco De

Angelis e verbale di sopralluogo dei Carabinieri di Atripalda). Sempre dalla pro-  
per testi è emerso che effettivamente avveniva il sinistro per cui è causa. Il teste  
Capone Mauro ha riferito di seguire con la propria fiat punto l'auto W Golf del  
magno sulla SS 7 Appia in direzione di Montemiletto quando "Improvvisamente  
un cinghiale attraversava la strada percorsa dal Magno Nicola dalla destra alla  
sinistra e Magno non poteva evitare l'impatto. Dopo l'impatto il cinghiale si  
accasciò a terra sanguinante. L'autovettura del Magno a seguito dell'impatto con  
il cinghiale, riportava danni al parafrangente, fanalino, faretto mascherina e paraurti  
anteriore. Sul posto intervenivano i Carabinieri di Pratola Serra, chiamati dallo  
stesso Magno Nicola. Sulla strada non vi erano segnali né di pericolo  
attraversamento fauna selvatica; ricordo che c'è limite di velocità a 60 Km/h ma il  
Magno di certo non superava quel limite". Il fatto storico è stato accertato anche  
dai Carabinieri di Pratola Serra ( Cfr rapporto in atti attore).

Secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione che precede la  
responsabilità dell'incidente va esclusivamente attribuita alla Regione Campania.  
Ritiene questo giudice di pace che effettivamente nessuna responsabilità  
concorsuale può essere rinvenuta nel comportamento di guida dell'attore. Infatti la  
velocità doveva essere moderata atteso che i danni subiti non sono poi eccessivi.  
Se la velocità fosse stata non moderata certamente i danni sarebbero stati di ben  
altra consistenza e anche il cinghiale sarebbe rimasto ucciso, laddove viceversa,  
dopo qualche decina di minuti si è ripreso e ha raggiunto di nuovo la libertà. Né va  
trascurata la circostanza, per escludere la responsabilità del conducente, che il  
cinghiale è uscito dalla destra dell'auto condotta dall'attore il quale, pertanto, non  
ha avuto la possibilità e il tempo di vedere di cercare di evitare il cinghiale.  
Per quanto attiene l'ammontare dei danni gli stessi sono stati descritti dal teste  
escusso e si rilevano dalle foto prodotte in atti. L'attore ha anche prodotto un  
preventivo che quantifica i danni in Euro 1142,03 IVA compresa. Il preventivo non  
è stato confermato dal redattore in qualità di teste, tuttavia come è giurisprudenza  
costante, il preventivo rappresenta solo una prospettazione di parte e non può  
assurgere ad elemento di prova. Dalle foto si rileva che i danni complessivamente  
sono di lieve entità e dalla carta di circolazione della W.Gol targata AB 876 BK, si  
rileva che la detta auto era stata immatricolata per la prima volta il 21.2.1995..  
Pertanto il valore commerciale della detta auto era sicuramente inferiore  
all'ammontare dei danni richiesto dall'attore.

In via equitativa ex art. 1226, cc questo giudice di pace ritiene di liquidare a titolo  
di risarcimento danni la complessiva somma di Euro 600,00. Al pagamento di detta

somma oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo va condannata la regione Campania in persona del presidente p.t.

Per quanto in precedenza osservato la domanda dell'attore nei confronti della Provincia di Avellino va rigettata.

Ugualmente va rigettata la domanda riconvenzionale della Regione Campania nei confronti della Provincia di Avellino perché completamente infondata.

Le spese del giudizio tra l'attore e la Regione Campania seguono il criterio generale della soccombenza e vengono poste a carico della Regione e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 tenuto conto della attività svolta e del valore della domanda.

Le spese tra l'attore e la Provincia di Avellino vengono compensate in ragione della particolarità e difficoltà di individuazione del legittimato passivo. Restano ugualmente compensate, per gli stessi motivi, le spese tra regione Campania e Provincia di Avellino relativamente alla domanda riconvenzionale della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Avellino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3318/2011 R.G., ogni altra eccezione deduzione e richiesta esaminata e respinta così provvede:

dichiara la Regione Campania responsabile dell'incidente per cui è causa;  
Condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento, a

titolo di risarcimento danni, in favore di Magno Nicola, della somma di Euro 6000,00 <sup>di cui 2000,00 per</sup> oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Magno Nicola, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 che liquida in complessivi Euro 641,00

di cui Euro 41,00 per esborsi ed Euro 600,00 <sup>di cui 200,00 per</sup> per compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiarato anticipatario avv. Annalisa Manfredola.

Compensa le spese del giudizio tra l'attore e la convenuta provincia di Avellino e tra la Regione Campania e la Provincia di Avellino.

Così deciso in Avellino il 3.8.2013.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
DOTT. S. I. I.

Il Giudice di Pace

Dott. Emilio Giordano

Depositato in Cancelleria

16 SET. 2013

Annalisa Manfregola  
Avvocato

### ATTO DI PRECETTO

L'avv. Annalisa Manfregola, nata ad Avellino il 30/07/1974, domiciliata presso il suo studio ivi alla Via Circumvallazione n.24, C.F. MNFNLS74L70A509Q, in proprio, la quale dichiara di voler ricevere avvisi al numero di fax 0825-786453 e/o all'indirizzo di pec: annalisa.manfregola@avvocatiavellino.it

premessi che

- In data 3/8-16/9/2013 il Giudice di Pace di Avellino dott. Emilio Giordano ha emesso sentenza n. 1647, con la quale condannava l'Ente Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n.81, al pagamento, in favore dell'istante Magno Nicola, della somma di € 600,00 oltre interessi dalla data e sino al soddisfo, ed in favore dell'Avv. Annalisa Manfregola, procuratrice antistataria, delle spese di lite liquidate in € 641/00 di cui € 41,00 per esborsi, oltre iva e cpa ;
- la suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 27/9/2013.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Annalisa Manfregola, in proprio, intima e fa

### PRECETTO

all'ENTE REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, di pagare entro e non oltre **dieci** giorni dalla notificazione del presente atto la complessiva somma di € 741,00 , oltre iva e cpa su compensi professionali, così specificata:

- compenso liquidato in sent.	€ 600,00
- spese liqu. in sent.	€ 41,00
- compenso per attività della fase esecutiva	€ 40,00
- compenso per precetto	€ 60,00
oltre iva e cpa come per legge.	
E perciò riassumendo	
- compensi prof. e spese	€ 741,00
- totale complessivo da corrispondere	€ 741,00



Annalisa Manfredola  
Avvocato

e cioè la complessiva somma di € 741,00 , oltre iva e cpa ed oltre le successive spese di notifica del precetto, interessi maturandi ed ulteriori spese vive per attività successive.

Con l'avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di 10 giorni, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno, con ulteriore aggravio di spese.

Avellino, 7 ottobre 2013

Avv. Annalisa Manfredola  
